COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
(Provincia di PESCARA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2022

Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 28.04.2022

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Articolo 3– Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Articolo 4 – Agevolazioni relative ad immobili diversi dall'abitazione principale

Articolo 5 - Esenzione immobile dato in comodato

Articolo 6- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Articolo 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

Articolo 8 - Versamenti minimi

Articolo 9 – Interessi moratori

Articolo 10 – Rimborsi e compensazione

Articolo 11– Accertamento esecutivo e rateazione

Articolo 12- Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dal Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Consiglio Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dal Consiglio Comunale non si darà luogo al rimborso.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'65 per cento del valore predeterminato dalla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote e valori aree edificabili, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dal consiglio comunale con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la suddetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze,

limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 4 – Agevolazioni relative ad immobili diversi dall'abitazione principale

1. per le l'unità immobiliari censite nel foglio catastale 25, interessate da interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistico di cui alla L.R. n. 18/1983, art. 30 esclusivamente alle lettere c), d) ed e), o interventi di cui all'art. 3 del DPR n. 380/2001, esclusivamente alle lettere c) e d) del comma 1, aliquota 1,00 per mille.
   La suddetta aliquota agevolata decorre dalla data di fine lavori di cui sopra per un periodo di 5(cinque) anni.
   Il contribuente dovrà presentare al Comune di Città Sant'Angelo apposita dichiarazione IMU, entro i termini di presentazione stabiliti dalla legge, su modello ministeriale, pena decadenza dal beneficio.
2. Per le unità immobiliari di categoria C1, C3 e A10, censite nel foglio catastale 25 e del foglio catastale n. 33, se locate, concesse in comodato gratuito o utilizzate dal proprietario e/o parenti e affini di primo grado per l'esercizio di nuove attività professionali, artigianali e/o commerciali, l'aliquota è ridotta del 90% per un periodo di due anni o per il periodo di effettivo esercizio di tali attività per tempi inferiori;
   Per usufruire dell'aliquota ridotta, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Città Sant'Angelo, il contratto di locazione o comodato registrato o una autocertificazione dalla quale risulta l'inizio delle attività nel medesimo immobile entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU stabiliti dalla legge, pena decadenza dal beneficio. In caso di utilizzo diretto da parte del proprietario o di parenti e affini sarà sufficiente l'autocertificazione.
3. Per le unità immobiliari di categoria C e A10, censite nel foglio catastale 25 o nel foglio catastale n. 33, se locate, concesse in comodato gratuito o utilizzate dal proprietario e/o parenti e affini di primo grado come laboratorio di produzione artistica e/o esposizione d'arte, l'aliquota è ridotta del 50% per due anni o per il periodo di effettivo esercizio di tali attività per tempi inferiori;
   Per usufruire dell'aliquota ridotta, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Città Sant'Angelo, il contratto di locazione o comodato registrato o una autocertificazione dalla quale risulta l'inizio delle attività nel medesimo immobile entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU stabiliti dalla legge, pena decadenza dal beneficio. In caso di utilizzo diretto da parte del proprietario o di parenti e affini sarà sufficiente l'autocertificazione.
4. Per le unità immobiliari di categoria dalla A2 alla A5, censite nel foglio catastale 25 e nel foglio catastale n. 33, concesse in locazione a soggetti che vi trasferiscono la propria residenza, provenendo da altra parte del territorio comunale che non sia quella che garantisce il diritto all'agevolazione, o da fuori comune, l'aliquota è ridotta del 50% per un periodo di due anni o fino a quando sono utilizzati come abitazione principale dal locatario per periodi inferiori;
   Per usufruire dell'aliquota ridotta, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Città Sant'Angelo, il contratto di locazione registrato entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU stabiliti dalla legge, pena decadenza dal beneficio. L'agevolazione partirà dalla data di definizione della pratica di richiesta di residenza da parte del locatario.

Articolo 5 - Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione da presentarsi, a pena di decadenza del beneficio, entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, l'esenzione riguarda solo la quota comunale e non quella statale.

Articolo 6- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
   - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
   - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
   - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
4. La mancanza degli impianti elettrico, idrico e sanitario non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
   a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
   b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
8. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 8 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 6,00 (sei) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 9 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10 – Rimborsi e compensazione

Il contribuente che vanta crediti a titolo di IMU può fare apposita istanza:

1. di rimborso
2. di compensazione con posizioni debitorie scadute o in scadenza per l'anno in corso.

In entrambi i casi occorre allagare la documentazione comprovante il credito stesso, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
L'ufficio accorda il rimborso di cui all'istanza, solo dopo aver esperito la compensazione di eventuali debiti a carico dell'istante a titolo dello stesso tributo di cui si chiede il rimborso.
In caso di compensazione resta fermo il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU.
Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

Articolo 11 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione.

Articolo 12- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022.
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 28/04/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di Aprile alle ore 15:30, nella SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 26/04/2022, Prot. N. 12733, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
PERAZZETTI MATTEO	--	SPACCO ARIANNA	SI
TRAVAGLINI LUCIA	SI	ROMANO ANTONIO	SI
DI GREGORIO MARCELLO	SI	GIOVANNOLI PAOLO	SI
VALLOREO MAURIZIO	SI	MELCHIORRE ANTONIO	SI
RAPAGNETTA SIMONA	SI	LONGOVERDE PATRIZIA	SI
CARALLA ERNESTINA	--	PATRIZI MAURO	SI
PLEVANO ANTONIO	SI	CIAVATTELLA CATIA	SI
POLINESI FRANCESCO	SI	SERACINI STEFANO	SI
D'ANTEO LUCIO	SI		

Presenti n° 15 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale ZANATTA GIAN LUIGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, Geom. PLEVANO ANTONIO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 15 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo una breve sospensione di 15 minuti, riprende il Consiglio comunale con 15 presenti e n. 2 assenti (Caralla e Perazzetti)

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;
Preso atto quindi che la Legge suddetta abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);
Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:
«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
a) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;
Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);
Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:
«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:
«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria -Imposta Municipale Propria 2022 (Allegato A), predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che la sua efficacia, a far data dal primo gennaio dell'anno corrente, è legata alla sua approvazione entro i termini previsti per l'adozione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 309 del 30.12.2021, che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali.

Visto altresì l'ulteriore decreto Milleproroghe convertito in Legge n. 15/2022, che differisce al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art .49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (Allegato B);

Con voti vori favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Melchiorre, Ciavattella, Longoverde, Patrizi, Seracini), resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti (assenti il consigliere Caralla e il Sindaco Perazzetti);

DELIBERA

1) di approvare il **«**Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria anno 2022», ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che si compone di n. 12 articoli (Allegato A);
2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2022 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
3) di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n .160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti vori favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Melchiorre, Ciavattella, Longoverde, Patrizi, Seracini), resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti (assenti il consigliere Caralla e il Sindaco Perazzetti);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 visto l'approssimarsi della scadenza del termine ultimo per approvare modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento, in concomitanza con il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, al fine di far valere le modifiche apportate dal 01 gennaio 2022.

.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in

ordine alla proposta n.ro 430 del 08/03/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente VERRIGNI ELENA in data 21/03/2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 430 del 08/03/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente VERRIGNI ELENA in data 21/03/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente	Segretario Generale
Geom. PLEVANO ANTONIO	ZANATTA GIAN LUIGI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 862

Il 02/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 17 del 28/04/2022 con oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2022**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 02/05/2022.